

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELL'IMMIGRAZIONE –
TRIENNIO 2007-2009**

TRA

La Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante

E

la Provincia di Alessandria, la Provincia di Asti, la Provincia di Biella, la Provincia di Cuneo, la Provincia di Novara, la Provincia di Torino, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la Provincia di Vercelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di seguito indicate anche semplicemente come “le Parti”

VISTO

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
la legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, Statuto della Regione Piemonte;
la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;
la legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte;

IN ATTUAZIONE

del Piano Regionale Integrato dell'Immigrazione, Triennio 2007-2009, approvato con DCR n. 207-33457 del 22.7.2008

PREMESSO

che obiettivo comune alle Parti è l'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri che risiedono e lavorano nel territorio regionale e la rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;

che le Parti perseguono l'obiettivo dell'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri, attraverso l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio degli interventi e l'osservazione del fenomeno migratorio;

che la Regione Piemonte ha approvato il Piano Regionale Integrato dell'Immigrazione-Triennio 2007-2009, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 207-33457 del 22.7.2008 (di seguito denominato PRII) ispirato dalla consapevolezza che l'immigrazione non è più un'emergenza, ma richiede decisive politiche di accoglienza, improntate ad un approccio multisettoriale degli interventi, che tengano conto delle diverse problematiche, attraverso un coordinamento tra le politiche sociali, sanitarie, dell'istruzione e della cultura, abitative,

formative e del lavoro, delle pari opportunità e le politiche di cooperazione allo sviluppo nei paesi d'origine;

che il PRII mira ad attivare un sistema di governance tra più soggetti nell'ottica della integrazione delle politiche e del principio di sussidiarietà verticale tra istituzioni pubbliche, e orizzontale tra le stesse e la società civile, che permetta di coinvolgere nella programmazione una pluralità di attori;

che il PRII, nel definire gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri, orienta la programmazione regionale e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie e della programmazione degli Enti locali;

che la Regione intende promuovere direttamente iniziative ritenute di prevalente interesse regionale, in relazione alle quali organizzerà momenti di informazione con le Province,

che le Province partecipano all'attuazione del Piano quali soggetti di programmazione decentrata delle politiche d'inclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri e di coordinamento del territorio;

SI CONVIENE

quanto segue

Art. 1 (Funzioni della Regione)

La Regione, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi enucleati dal PRII, individua annualmente, con deliberazione di Giunta, attraverso il confronto con le Province, le priorità da perseguire.

Con lo stesso provvedimento definisce:

- le risorse da destinare alle Province per l'attuazione dei Piani Provinciali dell'Immigrazione;
- i tempi per la presentazione da parte delle Province dei Piani Provinciali dell'Immigrazione (o dei Programmi di attuazione annuali in caso di programmazione pluriennale), delle relazioni intermedie e dei resoconti finali.

A seguito della presentazione dei Piani Provinciali annuali dell'Immigrazione (o del Programma di attuazione annuale in caso di programmazione pluriennale) il Dirigente del Settore competente provvede, con atto dirigenziale, alla ripartizione delle risorse alle singole Province.

Art. 2 (Funzioni delle Province)

Le Province utilizzano i fondi assegnati dalla Regione per l'attuazione diretta di interventi mirati all'inclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri o per la concessione di contributi a enti, istituzioni e associazioni.

Le Province, al fine di orientare gli interventi predispongono, sulla base del PRII e delle priorità annuali individuate con la deliberazione di Giunta Regionale, il Piano annuale dell'immigrazione attraverso il confronto con il territorio (Enti Locali, Consigli Territoriali per l'Immigrazione, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche, Aziende Sanitarie Locali, associazioni di stranieri, soggetti del terzo settore e rappresentanze delle forze economiche e sociali) secondo le modalità individuate.

Le Province possono altresì predisporre un proprio Piano dell'immigrazione su base pluriennale, in tal caso annualmente predispongono il relativo Programma di attuazione.

Il Piano annuale dell'immigrazione, o in caso di programmazione pluriennale, il Programma di attuazione, approvati dall'organo competente, vengono inviati entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale alla Regione, Assessorato al Welfare e Lavoro.

Art. 3 (Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie per la realizzazione del PRII provengono dalle risorse regionali afferenti alla l.r. 64/89 e da una quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali attribuita alla Regione Piemonte.

La Regione potrà altresì avvalersi di risorse disponibili nei capitoli di bilancio degli Assessorati regionali competenti nelle rispettive materie, nonché di contributi comunitari o di altra fonte internazionale, e di altri contributi o finanziamenti pubblici o privati.

Le risorse da assegnare alle Province per l'attuazione dei Piani Provinciali dell'Immigrazione (o dei Programmi di attuazione annuali in caso di programmazione pluriennale), stabilite annualmente insieme alle priorità con Deliberazione della Giunta Regionale, vengono ripartite tra le Province secondo i seguenti indicatori:

- una quota fissa ed uguale per ciascuna Provincia
- 35% dell'importo proporzionalmente alla popolazione residente per Provincia (BDDE-Banca Dati Demografica Evolutiva)
- 45% dell'importo proporzionalmente agli immigrati extracomunitari residenti per Provincia (Dati ISTAT)
- 20% dell'importo proporzionalmente agli alunni stranieri nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado (Dati Regione Piemonte-Rilevazione Settore edilizia scolastica DaMaSco)

La competente Direzione Regionale, tenuto conto dei Piani Provinciali dell'Immigrazione (o dei Programmi di attuazione annuali in caso di programmazione pluriennale) presentati dalle Province e redatti in coerenza con le linee prioritarie della deliberazione annuale della Giunta Regionale, procede all'erogazione di una quota percentuale pari all'80% delle risorse assegnate.

Le Province si impegnano a far pervenire alla Regione, Assessorato al Welfare e al Lavoro, i resoconti del contributo assegnato entro il termine stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale, a seguito dei quali la Direzione Regionale competente provvede all'erogazione del saldo pari al rimanente 20%.

Nell'ambito di una funzionale collaborazione per la realizzazione degli interventi previsti nel PRII, ciascuna Provincia può destinare alla copertura di spese di funzionamento (comprensive di personale), indicate nel resoconto, fino alla misura massima del 10 per cento delle risorse assegnate.

Art. 4 (Monitoraggio)

Ai fini di effettuare il monitoraggio degli interventi attuati nell'ambito del PRII, le Province si impegnano a trasmettere all'Assessorato al Welfare e al Lavoro della Regione:

- una relazione intermedia contenente lo stato di attuazione del Piano Provinciale che consenta di evidenziare i progetti approvati, i relativi beneficiari e le risorse assegnate, entro il termine stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale;
- una relazione finale contenente le informazioni relative agli interventi e alle azioni realizzate, agli effetti attesi e disattesi, entro il termine stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale.

A tal riguardo, le Parti si impegnano a definire una modulistica concordata, modalità e tempi per la messa a punto di una procedura informatizzata che consenta l'accesso condiviso dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio degli interventi attuati in materia di immigrazione.

Art. 5 (Durata)

Il presente Protocollo ha la stessa validità e durata del Piano Regionale Integrato dell'Immigrazione, triennio 2007-2009.

Le Parti, inoltre, concordano circa la possibilità di apportare variazioni al presente Protocollo, qualora ritenute necessarie, previo preventivo accordo.